ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2018-119 del 21/12/2018
Oggetto	Direzione Amministrativa. Approvazione del Regolamento recante "Disciplina per le modalità di costituzione del fondo e la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016".
Proposta	n. PDEL-2018-118 del 18/12/2018
Struttura proponente	Direzione Amministrativa
Dirigente proponente	Razzaboni Massimiliana
Responsabile del procedimento	Razzaboni Massimiliana

Questo giorno 21 (ventuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto: **Direzione Amministrativa. Approvazione del Regolamento recante "Disciplina per le modalità di costituzione del fondo e la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016".**

VISTO:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50", e in particolare:
  - il comma 2 dell'art. 113 che stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolti dai dipendenti delle stesse e per le attività indicate e che tale disposizione si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione;
  - il comma 3 dell'art. 113 che stabilisce che l'80% delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del suddetto comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 del medesimo articolo nonché tra i loro collaboratori e che la ripartizione degli incentivi non si applica al personale con qualifica dirigenziale;
  - il comma 5 bis dell'art. 113, quale introdotto dall'art. 1, comma 526, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che stabilisce che gli incentivi di cui all'articolo 113 fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture;
- l'art. 8, comma 5, lett. d) del CCNL del comparto Sanità - Periodo 2016-2018, che stabilisce che sono oggetto di contrattazione integrativa aziendale i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione integrativa;
- l'art. 81, comma 4, lett. d) del CCNL del comparto Sanità - Periodo 2016-2018, che stabilisce che il Fondo premialità e fasce può essere incrementato, con importi variabili di anno in anno, delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, tra cui quelle di cui all'art. 113 D.Lgs. n. 50/2016;

- il verbale della contrattazione decentrata integrativa tenutasi in data 18/12/2018, da cui risulta che le parti concordano in merito ai contenuti del Regolamento recante "Disciplina per le modalità di costituzione del fondo e la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016" (allegato 1 all'accordo) e si riservano di procedere ad una verifica in merito all'applicazione del Regolamento medesimo entro il 2020;

CONSIDERATO:

- che l'attribuzione degli incentivi economici di cui trattasi è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti e senza aumenti di costo, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al Regolamento recante "Disciplina per le modalità di costituzione del fondo e la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016";

RITENUTO:

- di approvare il Regolamento recante "Disciplina per le modalità di costituzione del fondo e la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016", nel testo allegato al presente atto sub A);
- di disporre che il regolamento entri in vigore ad esecutività del presente atto;
- di stabilire che il regolamento si applichi ai lavori, servizi e forniture relativi alle procedure individuate nella programmazione dei lavori, servizi e forniture per i quali il bando o l'avviso siano pubblicati o la lettera di invito sia trasmessa, successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso;
- di stabilire che rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento altresì gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando o l'avviso siano stati pubblicati o la lettera di invito sia stata trasmessa successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie ed esclusivamente per le attività incentivate svolte successivamente all'1/01/2018, per le quali è possibile prevedere i corrispondenti importi nel budget degli investimenti per i lavori o nel budget di esercizio per i servizi o forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 526, L. n. 205/2017;
- di abrogare, il Regolamento Arpa per la ripartizione degli incentivi in materia di Lavori Pubblici approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 75 del 31/07/2006 e successiva modificazione approvata con Deliberazione del Direttore Generale n. 42 del

18/04/2012 che disciplina la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi dell'ex art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016;

SU PROPOSTA:

- del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, la quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

ACQUISITO:

- il parere favorevole del Direttore Tecnico, Dott. Franco Zinoni;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/90, è la Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, Direttore Amministrativo;

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento recante "Disciplina per le modalità di costituzione del fondo e la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016", nel testo allegato al presente atto sub A);
2. di disporre che il Regolamento entri in vigore ad esecutività del presente atto;
3. di stabilire che il Regolamento si applichi ai lavori, servizi e forniture relativi alle procedure individuate nella programmazione dei lavori, servizi e forniture per i quali il bando o l'avviso siano pubblicati o la lettera di invito sia trasmessa, successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso;
4. di stabilire che rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento altresì gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando o l'avviso siano stati pubblicati o la lettera di invito sia stata trasmessa successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie ed esclusivamente per le attività incentivate svolte successivamente all'1/01/2018, per le quali è possibile prevedere i corrispondenti importi nel budget degli investimenti per i lavori o nel budget di esercizio per i servizi o forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 526, L. n. 205/2017;
5. di abrogare il Regolamento Arpa per la ripartizione degli incentivi in materia di Lavori Pubblici approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 75 del 31/07/2006 e successiva modificazione approvata con Deliberazione del Direttore Generale n. 42 del 18/04/2012 che disciplina la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi dell'ex art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.

50/2016.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO RECANTE "DISCIPLINA PER LE MODALITA' DI COSTITUZIONE DEL FONDO E LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016"

Articolo 1 (Oggetto e finalità) **2**

Articolo 2 (Soggetti interessati) **3**

Articolo 3 (Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta) **4**

Articolo 4 (Incarichi svolti da dipendenti di stazioni appaltanti **5**

a favore di altre stazioni appaltanti) **5**

Articolo 5 (Compatibilità e limiti di impiego) **6**

Articolo 6 (Modalità di costituzione del fondo) **6**

Articolo 7 (Criteri di ripartizione del fondo) **8**

Articolo 8 (Coefficienti di riduzione) **9**

Articolo 9 (Quantificazione e liquidazione dell'incentivo) **9**

Articolo 10 (Erogazione delle somme) **11**

Articolo 11 (Applicazione) **11**

Articolo 12 (Disposizione finale) **12**

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'articolo 113, comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), di seguito denominato "Codice", nonché alla disciplina di modalità e criteri per la ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti e senza aumenti di costo, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2 (Soggetti interessati)

1. Il presente regolamento si applica al personale non appartenente alla qualifica dirigenziale, assunto a tempo indeterminato e determinato che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia di Arpae Emilia-Romagna (Arpae) per la realizzazione di programmi di approvvigionamento di lavori, forniture e servizi, con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale.
2. In particolare sono soggetti interessati alla fruizione degli incentivi di cui al presente regolamento:
   - responsabile unico del procedimento (RUP);
   - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti in lavori, servizi e forniture;
   - soggetti incaricati della verifica preventiva della progettazione (di cui all'art.26 del Codice);
   - soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
   - soggetti incaricati della direzione dei lavori;
   - soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
   - soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
   - soggetti incaricati del collaudo statico;
   - soggetti incaricati della verifica di conformità;
   - i collaboratori dei suddetti soggetti.
3. Per collaboratori si intendono le figure di supporto ai soggetti di cui al precedente paragrafo di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Le figure di supporto sono collaboratori tecnici o amministrativi che, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo, all'interno dell'organizzazione dell'Agenzia, ruoli comportanti responsabilità esterna, svolgono di fatto attività di natura tecnica o amministrativa nell'ambito delle fasi che compongono il complesso procedimento di affidamento ed esecuzione di un contratto

pubblico.

4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

Articolo 3 (Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. Per ogni opera o lavoro o servizio o fornitura i dirigenti titolari del potere di spesa ai sensi del Regolamento per il decentramento amministrativo, prima dell'avvio dell'attività, individuano con specifico atto:
   a. i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di cui al precedente art. 2 e loro collaboratori;
   b. i tempi di esecuzione dei lavori e dei servizi e di acquisizione delle forniture;
   c. le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma;
   d. le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali stabilite dal presente regolamento, e le quote destinate ai collaboratori;
   e. le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia.
2. L'atto di cui al punto 1 è costituito da lettera protocollata indirizzata ai soggetti individuati nel gruppo di lavoro per l'appalto.
3. Qualora per ragioni organizzative dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro, il dirigente competente, contestualmente al sorgere dell'esigenza, anche su segnalazione del RUP, dovrà approvare, con adeguata motivazione, il nuovo team.
4. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, subprocedimento o attività.
5. I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente parte o tutto l'insieme di atti e funzioni che caratterizzano l'attività stessa.
6. Di norma ai collaboratori viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al 35% della corrispondente aliquota. La restante quota viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica.
7. Qualora si rendesse necessario ridurre o incrementare la quota spettante ai collaboratori sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva degli stessi, tale scelta andrà adeguatamente motivata.
8. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.
9. Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non

preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione del bando o all'avvio della procedura di gara; in questo caso le funzioni del RUP e dei suoi collaboratori saranno compensate nella misura del 50% dell'aliquota spettante.

10. Nella scelta del gruppo di lavoro si deve comunque tenere conto:
    - della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
    - della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali.

10. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del Codice, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, ove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

Articolo 4 (Incarichi svolti da dipendenti di stazioni appaltanti a favore di altre stazioni appaltanti)

1. Nell'ambito delle forme di collaborazione tra Arpae e altri enti, nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il RUP può proporre dipendenti di altre stazioni appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento svolte dal personale di Arpae a favore di altre stazioni appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla stazione appaltante ad Arpae, per essere corrisposti allo stesso personale.
3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento svolte a favore di Arpae dal personale di altre stazioni appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito da Arpae e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla stazione appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 5, comma 2.
5. Quando Arpae decide di avvalersi delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, può destinare una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza.
6. Nella convenzione che regola i rapporti tra Arpae e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di quantificazione e liquidazione dell'incentivo.
7. Nei casi di acquisti tramite convenzioni di centrali di committenza sono incentivabili esclusivamente le funzioni di RUP in percentuale pari al 50%, e per l'intera percentuale le

funzioni di direzione dell'esecuzione e di verifica della conformità.

Articolo 5 (Compatibilità e limiti di impiego)

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono prestare il proprio contributo professionale, anche contemporaneamente, alla realizzazione di più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di funzione e la produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre stazioni appaltanti.

Articolo 6 (Modalità di costituzione del fondo)

1. Nelle determine a contrarre per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, sono stabiliti gli importi da destinare alla costituzione del fondo di cui al presente articolo nella misura non superiore al 2% modulata sul valore totale degli appalti posto a base di gara, calcolato ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, IVA esclusa, e comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso.
2. Sono esclusi dall'incentivo i lavori, servizi e forniture il cui importo a base di gara sia inferiore a 40.000 euro, i contratti esclusi dall'applicazione del Codice, i contratti aggiudicati senza procedura di gara. Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo, oltre ai requisiti sopra indicati, è la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'amministrazione, e in particolare nel programma triennale dei lavori pubblici, nell'elenco delle opere inferiori a 100.000,00 euro previsto dalla Procedura di definizione del piano degli investimenti e nel programma biennale delle forniture e servizi, e nei relativi aggiornamenti ed elenchi annuali, di cui all'art. 21 del Codice.
3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
   a. per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 7, ai soggetti di cui all'articolo 2;
   b. per un ammontare pari al 20% alle finalità di cui all'art. 113, comma 4, e in particolare, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
      - all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
      - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

- per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

4. Gli incentivi economici sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, nonché dell'IRAP.

5. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI

CLASSI DI IMPORTO DEI LAVORI	PERCENTUALE DA APPLICARE
fino a euro 1.000.000	2%
oltre euro 1.000.000 e fino alla soglia comunitaria (5.448.000)	1,6%
oltre la soglia comunitaria	1,4%

TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE

CLASSI DI IMPORTO	PERCENTUALE DA APPLICARE
fino alla soglia comunitaria	2%
oltre la soglia comunitaria e fino a euro 1.000.000, per le quote: - fino alla soglia comunitaria - oltre la soglia comunitaria e fino a 1.000.000 euro	 2% 1,5%
oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000, per le quote: - fino alla soglia comunitaria - oltre la soglia comunitaria e fino a 1.000.000 euro - oltre euro 1.000.000 e fino a 5.000.000	 2% 1,5% 1%
oltre euro 5.000.000, per le quote: - fino alla soglia comunitaria - oltre la soglia comunitaria e fino a 1.000.000 euro - oltre euro 1.000.000 e fino a 5.000.000 - oltre euro 5.000.000	 2% 1,5% 1% 0,5%

6. Le prestazioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento relative ad appalti di servizi o forniture sono incentivate esclusivamente nel caso in cui è nominato il direttore

dell'esecuzione.

7. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo si sommano le relative percentuali, con un abbattimento del 50% sulla percentuale più bassa.

Articolo 7 (Criteri di ripartizione del fondo)

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubblici, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
   - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
   - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
   - complessità di opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse competenza specialistiche.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2 seguenti.

TABELLA 1 - LAVORI

Prestazione	Percentuale
1) RUP	26%
2) Programmazione della spesa per investimenti	2%
3) Valutazione preventiva dei progetti e predisposizione e controllo delle procedure di bando	12%
4) Direzione lavori	45%
5) Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali	15%
Totale	100%

TABELLA 2 – FORNITURE E SERVIZI

Prestazione	Percentuale
1) RUP	35%
2) Programmazione della spesa (solo per investimenti)	2%
3) Predisposizione e controllo delle procedure di bando	16%
4) Direzione dell'esecuzione	35%

5) Verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione	12%
Totale	100%

Articolo 8 (Coefficienti di riduzione)

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro pubblico, un servizio o una fornitura pubblici, venga affidata parte al personale interno di Arpae, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti di Arpae o di altre stazioni appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 6, comma 3, lett. b).

Articolo 9 (Quantificazione dell'incentivo)

1. Ai fini della successiva erogazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui all'art. 7, il RUP propone al dirigente, l'adozione di specifico atto relativo alla quantificazione degli incentivi nei termini che seguono:
   a. per l'erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:
      - viene dato atto dell'avvenuta stipula del contratto e valutato il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle attività/funzioni;
      - il dirigente stabilisce gli importi da erogare a ciascun soggetto;
   b. per l'erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:
      - il RUP documenta al dirigente competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del contratto, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle attività/funzioni;
      - il dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle attività/funzioni, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
      - il dirigente stabilisce gli importi da erogare a ciascun soggetto;
      - nel caso di contratto di servizi e forniture di durata pluriennale, la liquidazione è annuale ed è quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato;
   c. per l'erogazione relativa alla fase di collaudo o di verifica di conformità/regolare esecuzione:
      - il RUP documenta al dirigente competente l'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità/regolare esecuzione, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle attività/funzioni;
      - il dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;

- il dirigente stabilisce gli importi da erogare a ciascun soggetto.

2. Per le funzioni di RUP, la liquidazione dell'incentivo avviene con le seguenti modalità:
   - il 50% della quota spettante, a seguito dell'avvenuta stipula del contratto;
   - il 40% della quota spettante, in proporzione allo stato di avanzamento del contratto;
   - il restante 10%, all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità/regolare esecuzione.
3. Per la quantificazione dell'incentivo spettante a ciascun soggetto, il dirigente tiene conto:
   - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
   - della completezza della funzione svolta;
   - della competenza e professionalità dimostrate;
   - delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
4. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dal Codice e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art.113 del Codice.
5. Fermo restando quanto sopra stabilito, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza.
6. Qualora durante le procedure di gara si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase verrà corrisposto un incentivo, pari al 50% della percentuale stabilita.
7. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei lavori o servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione lavori, direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella seguente.
8. Nei casi di cui ai precedenti commi, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di quantificazione dell'incentivo. Le somme non percepite dai dipendenti incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 6, comma 3, lett. b).

Tipologia incremento	Misura incremento	Riduzione
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Articolo 10 (Liquidazione delle somme)

1. L'atto di quantificazione degli incentivi di cui al precedente articolo, costituito da apposita scheda firmata dal dirigente competente, è successivamente trasmesso al responsabile dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni sindacali indicativamente entro il 30 aprile dell'anno successivo per le fasi concluse dal 1/1 al 31/12 dell'anno precedente.
2. Gli incentivi sono liquidati con provvedimento del responsabile dell'Area Risorse Umane indicativamente entro il 30 giugno di ciascun anno.

Articolo 11 (Applicazione)

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture pubblici relativi alle procedure individuate nella programmazione dei lavori, servizi e forniture per i quali il bando o l'avviso sono stati pubblicati o la lettera di invito è stata trasmessa, successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento altresì gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture pubblici per i quali il bando o l'avviso sono stati pubblicati o la lettera di invito è stata trasmessa dopo il 18 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie ed esclusivamente per le attività incentivate svolte successivamente all'1.01.2018, per le quali è possibile prevedere i corrispondenti importi nel budget degli investimenti per i lavori o nel budget di esercizio per i servizi o forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 526, l. 205/2017.

Articolo 12 (Disposizione finale)

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.